

avanti alla CNDA-Cour nationale du droit d'asile che, con decisione dell'11.12.2020 ha rigettato l'impugnazione. Il 6.1.2021 ha reiterato la domanda, ma l'OFPRA, il 12.01.2021, l'ha dichiarata inammissibile per la mancanza di fatti nuovi e sopravvenuti. Obbligato ad uscire dal centro di accoglienza, il ricorrente, temendo di essere rimpatriato, ha deciso di lasciare la Francia, giungendo in Italia ove, il 22.04.21, ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale. All'esito della consultazione della banca dati EURODAC, l'Unità Dublino ha interessato la Francia con una richiesta di ripresa in carico, ed in data 26.10.21 la Questura di Firenze ha proceduto alla notifica del provvedimento Protocollo n. IT-513590-A/FI0008261/0640WN3 con cui l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno ha disposto il trasferimento dell'esponente in Francia, quale Stato competente ai sensi dell'art. 18.1 (d).

La difesa ha dunque censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti: A) mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero.

B) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;

C) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 Regolamento UE N. 604/2013 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - Mancata applicazione delle clausole discrezionali alla luce della necessità di tutela dei diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale.

Il Tribunale ha disposto tre rinvii a partire dal 29 marzo 2022 sulla base della seguente considerazione: “premesso che questo Ufficio, con decreto del 12.4.2021 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea gli atti di analogo procedimento ai sensi degli artt. 267 TFUE e 105 del Regolamento di procedura, perché risponda alla questione pregiudiziale circa la competenza all'accertamento del rischio di refoulement indiretto da parte del giudice davanti al quale è stato impugnato il provvedimento di trasferimento adottato ai sensi del Reg. n. 604 del 2013, in ipotesi di trasferimento in un Paese privo di carenze sistemiche, che abbia rigettato la domanda di protezione ed abbia diversamente valutato la nozione di “protezione all'interno del Paese di origine”, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2011/95/UE; osservato che è opportuno attendere la decisione della Corte di Giustizia e dunque rinviare la decisione del ricorso, avente ad oggetto analoga questione”.

Al riguardo, va evidenziato che il ricorrente ha dato prova, attraverso la produzione documentale, che la lunga attesa ha aggravato sensibilmente il suo stato di salute. In particolare, ha fornito dimostrazione del fatto che egli si trova in cura presso il Centro Salute Mentale di Azienda USL Toscana Centro, ove viene seguito e curato anche attraverso la somministrazione di cure farmacologiche [REDACTED]. Sia tale certificazione che quella proveniente dalla [REDACTED] di Firenze concordano nell'attestare che, in questo momento, qualsiasi spostamento del paziente determinerebbe un grave *vulnus* al suo già precario stato di salute.

Il Tribunale, alla luce di tali emergenze, ritiene che il ricorso vada accolto.

Preliminarmente, è doveroso osservare che la CGUE non si è ancora pronunciata sui rinvii pregiudiziali sollevati dalla Corte di cassazione e da alcuni Tribunale, ed in particolare su quello concernente la questione dell'interpretazione ed applicazione dell'art. 17 Reg. 604/2013 sollevato da questo Tribunale. Ciò

comporterebbe – ed ha in molteplici occasioni comportato – una serie di rinvii dei procedimenti Dublino simili a questo.

Tuttavia, il Tribunale ritiene che le condizioni sanitarie documentate dal ricorrente precludano la possibilità di ulteriormente differire – per un tempo allo stato imprevedibile – la decisione sul suo caso specifico potendosi ragionevolmente affermare che la vicenda migratoria e la relativa incertezza costituiscono un fattore scatenante e comunque aggravante (il dott. ██████████ dell' Azienda USL Toscana Centro, ha utilizzato l'efficace espressione *“importante spina irritativa sul tono dell'umore”*).

Il ricorrente, insomma, necessita di una terapia farmacologica alquanto incisiva e, soprattutto, come s'è detto, viene seguito anche per scongiurare (come si legge nella certificazione ██████████ di Firenze redatta dalla psicologa e psicoterapeuta ██████████) *“possibili episodi di autolesionismo dato dallo stato di profonda disperazione riportato nei colloqui”*, alla luce del fatto che *“[i]l forte stress causato dall'incertezza del suo stato e il timore di dover fare ritorno in paesi già attraversati, acquiscono un quadro di disagio e vulnerabilità preesistente”*.

Il quadro complessivo delle condizioni sanitarie del ricorrente induce questo Tribunale ad orientare autonomamente la determinazione della competenza a decidere sulla domanda di protezione, prescindendo dai possibili esiti dei quesiti pregiudiziali sollevati e di applicare l'art. 17, comma 1, del Reg. UE 604/2013 (secondo cui *«in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabili nel presente regolamento»*) assumendolo per ciò che indiscutibilmente è, e cioè una clausola che rimette alla “discrezionalità” degli Stati la facoltà da assumere su di sé la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo, in deroga ai (o meglio, agli altri) criteri del Regolamento; e di procedere volontariamente a tale applicazione a prescindere da ogni possibile futura pronuncia (sollecitata dai ricordati quesiti pregiudiziali) che dovesse individuare specifiche situazioni nelle quali l'esercizio di tale facoltà discrezionale diverrebbe doveroso.

Il carattere discrezionale della clausola citata rende ultronea ogni ulteriore giustificazione, in quanto comporta l'insindacabilità della scelta di farne applicazione da parte di qualsiasi autorità, interna o internazionale che sia.

Nella specie è indubbio, in punto di fatto, che nella vicenda in esame il già grave stato di salute del ricorrente rischia non solo di non migliorare a breve termine, perché egli necessita di una terapia costante, ma di aggravarsi proprio a causa del perdurare dell'odierna vicenda giurisdizionale.

Naturalmente, la rilevata necessità di concludere al più presto il procedimento per non aggravare la situazione psico-sanitaria del ricorrente nulla dice, di per sé, in ordine alla determinazione dello Stato competente. E non vi è dubbio che, come emerge dalla consultazione delle fonti, la Francia sia un Paese immune da carenze sistemiche nelle procedure di asilo e che i migranti non siano ivi sottoposti a trattamenti inumani e degradanti [sul punto si fa riferimento alle informazioni reperibili su [France - Asylum Information Database | European Council on Refugees and Exiles \(asylumineurope.org\)](https://www.asyluminformation.org/)].

Tuttavia, a favore dell'esercizio della clausola di sovranità milita la già ricordata importanza di non interrompere bruscamente un percorso terapeutico in relazione al quale si distinguono due profili particolari. Da un lato, emerge l'esistenza di una relazione personale tra i sanitari e il paziente che, in quanto tale, presenta un evidente carattere di infungibilità. Dall'altro, emerge che proprio il trasferimento in sé costituisce un fattore cospirante con l'aggravamento dello stato di salute e con l'incremento del diagnosticato (e sopra citato) rischio di "*possibili episodi di autolesionismo*".

A fronte di ciò, appare inadeguato il mero ricorso alle cautele previste dall'art. 31, in particolare ai punti 1 e 2, lett. a).

Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza dell'Italia a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente.

Resta assorbito ogni altro motivo di censura.

In ragione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese erariali, non deve farsi luogo a liquidazione delle spese di lite (Cass. n° 18583/12 e n° 30876/18).

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la competenza dell'Italia all'esame della domanda di protezione.

Nulla sulle spese.

Roma, 23 ottobre 2023

Il Presidente

Francesco Crisafulli